

0005560/15



EGENTE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

EQUA
RIPARAZIONE

R.G.N. 6943/2014

Cron. 5560

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI PICCIALLI - Presidente -
Dott. EMILIO MIGLIUCCI - Consigliere -
Dott. LINA MATERA - Rel. Consigliere -
Dott. ELISA PICARONI - Consigliere -
Dott. ANTONINO SCALISI - Consigliere -

Rep.

Ud. 14/01/2015

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6943-2014 proposto da:

RALOX S.r.l. p.iva 01856460603, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio
dell'avvocato LIDIA MANDRA', rappresentato e difeso
dall'avvocato BRUNO FORTE;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA c.f. 8018440587, in persona
del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA

Lidia Mandra

2015

22

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

per la revocazione della sentenza n. 404/2014 della
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il
10/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2015 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l'ammissibilità della revocazione e per il rigetto del
ricorso.

Lina Matera

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 22-6-2012 la Corte di Appello di Perugia rigettava la domanda proposta dalla Ralox s.r.l., diretta ad ottenere, ai sensi della legge n. 89\2001, l'equa riparazione del danno sofferto a causa della durata non ragionevole di una controversia civile svoltasi dinanzi al Tribunale di Frosinone.

Con sentenza in data 10-1-2014 la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla Ralox s.r.l. avverso il predetto decreto, rilevando che non risultava depositato in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notificazione del ricorso a mezzo del servizio postale al Ministero della Giustizia.

Contro la pronuncia di inammissibilità la RALOX s.r.l. ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c., deducendo che, come risulta dalla copia della relazione dell'ufficiale giudiziario, la notificazione del precedente ricorso per cassazione non è stata effettuata a mezzo posta, bensì a mani, in data 28-1-2013, e che si verte, pertanto, in un'ipotesi di errore percettivo di fatto, causa di revocazione della predetta sentenza. Nel merito, la ricorrente ha richiamato quanto dedotto nel precedente ricorso per cassazione.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1) In sede rescindente, il ricorso per revocazione si palesa ammissibile e fondato.

Secondo un principio più volte affermato da questa Corte, la revocazione della sentenza o dell'ordinanza di cassazione è consentita per vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore percettivo riguardante gli atti dello stesso processo di cassazione. È, pertanto, deducibile come causa di errore revocatorio la circostanza che il provvedimento impugnato si fondi su un fatto, quale l'omessa notifica o la notificazione invalida alla parte resistente, smentito, per contro, dalla relazione stessa dell'ufficiale giudiziario che ne dimostri, in modo inequivoco, il regolare perfezionamento (cfr. Cass., Sez. Un. 30-12-2004 n. 24170; Cass. 2-1-2014 n. 15; Cass. 20-1-2014 n. 1097).

Nella specie, la dichiarazione di inammissibilità resa nella sentenza impugnata poggia sul falso presupposto che la notificazione del ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di Appello di Perugia sia avvenuta a mezzo posta, e che del suo perfezionamento non sia stata fornita la prova mediante la produzione dell'avviso di ricevimento. Dall'esame degli atti -che questa Corte di legittimità è abilitata a compiere, vertendosi in tema di *error in procedendo*- emerge, al contrario, che la notificazione è



stata effettuata non già a mezzo posta, bensì a mani, mediante consegna a persona incaricata, in data 28-1-2013.

Il ricorso per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione del 10-1-2014, pertanto, va accolto, e tale provvedimento va revocato.

2) Procedendo alla fase rescissoria del procedimento di revocazione, si osserva che con il primo motivo la ricorrente aveva impugnato il decreto della Corte di Appello di Perugia denunciando:

a) la violazione degli artt. 99 c.p.c. (principio della domanda), 100 c.p.c. (interesse ad agire) e 125 c.p.c. (contenuto degli atti e onere di allegazione);

b) la violazione degli artt. 2697 c.c. (onere della prova) e 2727 e segg. c.c. (presunzioni), in ordine all'obbligo della ricorrente di allegare la prova del danno non patrimoniale subito;

c) la violazione dell'art. 2 comma 2 della legge n. 89 del 2001, in rapporto agli artt. 2727, 2056, 2057, 2058 e 2059 c.c., per avere la sentenza impugnata disatteso i principi enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che riconosce il danno non patrimoniale anche per le persone giuridiche, come effetto che di regola consegue alla ingiustificata durata del processo ed è presunto, con conseguente inversione dell'onere della prova.

Con il secondo motivo erano state dedotte:



-la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 117 Cost. e dell'art. 34 Protocollo n. 11, sottoscritto a Strasburgo l'11-5-1994 e ratificato con legge 28-8-1997 n. 296, che prevede che il ricorso individuale alla Corte può essere promosso ad iniziativa di "una persona fisica, di un'organizzazione governativa, di un gruppo";

-la violazione degli artt. 111 e 117 Cost.;

-la violazione degli artt. 6 par. 1, 13 e 41 CEDU;

-la violazione dell'art. 2 commi 1 e 3 della legge n. 89\2001 e rinvio della stessa legge alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo;

- la violazione degli artt. 13 e 17 della Convenzione ed omessa immediata applicabilità della stessa in Italia.

Con entrambi i mezzi era stato contestato il mancato riconoscimento in favore della società istante di un danno non patrimoniale legato al protrarsi del giudizio oltre il termine di ragionevole durata del processo.

3) I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.

Costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della legge. 24 marzo 2001 n. 89, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere

Lindor

psicologico, è -tenuto conto dell'orientamento in proposito maturato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo- conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri, e ciò non diversamente da quanto avviene per il danno morale da lunghezza eccessiva del processo subito dagli individui persone fisiche; sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno "in re ipsa" -ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione-, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (cfr., fra le tante, Cass. 28-10-2005 n. 21094; Cass. 30-8-2005 n. 17500; Cass. 29-3-2006 n. 7145; Cass. 2-2-2007 n. 2246; Cass. 1-12-2011 n. 25730; Cass. 4-6-2013 n. 13986).

Nella specie, la Corte di Appello, pur avendo dato atto della configurabilità, anche in favore delle persone giuridiche, di un danno non patrimoniale derivante dalla violazione relativa alla durata



ragionevole del processo, ha rigettato la domanda proposta dalla Ralox s.r.l., rilevando che detta società non aveva allegato in modo specifico se intendesse ottenere il ristoro del danno derivato dall'eccessiva durata del processo all'ente come tale (ad esempio, il danno all'immagine), oppure il ristoro del danno morale subito dai rappresentanti o dai membri dell'ente, e che a tale difetto di allegazione conseguiva il difetto di prova.

Così argomentando, peraltro, il giudice di merito ha sostanzialmente posto a carico della società istante l'onere di allegazione e di prova del pregiudizio non patrimoniale da ansia o turbamento collegabile all'incertezza derivata dall'eccessiva durata del processo; laddove, alla luce dei principi di diritto innanzi enunciati, per negare l'equa riparazione a tale titolo, esso avrebbe dovuto positivamente accertare l'esistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari tali da escludere la sussistenza di un simile danno.

4) Il decreto impugnato va, pertanto, cassato, e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Perugia, la quale, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati, e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

L. M. M.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, revoca la sentenza della Corte di Cassazione in data 10-1-2014; cassa il decreto della Corte di Appello di Perugia in data 22-6-2012 e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Perugia in altra composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14-1-2015

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Daniela D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

19 MAR. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Daniela D'ANNA

